



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 2040

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Criteri attuativi dell'articolo 23 comma 6 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 per la concessione ai soggetti del terzo settore, che gestiscono sul territorio provinciale servizi socio-assistenziali residenziali per minori e giovani adulti, di agevolazioni per sostenerli nel periodo loro necessario per dare attuazione a un piano pluriennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento (prenotazione complessiva di Euro 47.000,00) e modifica della deliberazione n. 912 di data 28 maggio 2021 relativa ai criteri e modalità di riconoscimento di soggetti gestori di servizi fuori dal territorio provinciale cui gli enti territoriali possono affidare servizi socio-assistenziali.

Il giorno **11 Novembre 2022** ad ore **08:40** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
GIULIA ZANOTELLI

Assenti:

ASSESSORE

ACHILLE SPINELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

La Relatrice comunica:

il comma 6 bis dell'articolo 23 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento), come modificato dall'articolo 28 della legge provinciale 4 agosto 2022, n. 10 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2022 – 2024), prevede: “La Giunta provinciale è autorizzata a concedere agevolazioni ai soggetti indicati nell'articolo 3, comma 3, lettera d), che gestiscono servizi socio-assistenziali e socio-sanitari sul territorio provinciale per sostenerli nel periodo loro necessario per dare attuazione a un piano pluriennale di razionalizzazione delle loro spese di funzionamento (...). La Giunta provinciale stabilisce con deliberazione le modalità e i termini di presentazione delle domande, le modalità di determinazione della spesa ammissibile, l'entità dei contributi, i loro criteri e le condizioni di concessione e di erogazione nonché quanto altro necessario per l'attuazione. Per sostenere il processo di attuazione del piano pluriennale di razionalizzazione la Giunta provinciale può riconoscere temporaneamente l'agevolazione anche nella forma dell'integrazione del valore dell'intervento socio-assistenziale erogato ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lettera b), in relazione alla tariffa necessaria a garantire l'attuazione del piano. L'integrazione può essere concessa ed erogata dalla Provincia o dagli enti locali competenti.”

Il “Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale”, di seguito Regolamento, approvato con Decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg, prevede come requisito minimo generale dell'autorizzazione (requisito n. 10, Allegato 1 al Regolamento) l'applicazione ai dipendenti e/o ai soci lavoratori di condizioni economicogiuridiche non inferiori a quelle del contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento (CCNL) e relativo integrativo provinciale (CIP) applicato in via prevalente nel settore a livello provinciale.”

Con delibere n. 1950 di data 27 novembre 2020 e n. 2341 di data 23 dicembre 2021 la Giunta provinciale ha preso atto che il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento, ai fini del rispetto del sopra citato “requisito 10”, è il CCNL delle cooperative sociali e relativo CIP, in quanto adottato dalla maggior parte degli organismi del terzo settore che operano in ambito socio-assistenziale e socio-sanitario, così come individuato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1796 del 14 ottobre 2016.

In applicazione dei criteri di cui all'Allegato 1 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 457 del 25 marzo 2022 (Applicazione dei criteri per la determinazione del costo dei servizi socioassistenziali all'aggregazione funzionale: “area età evolutiva e genitorialità/ambito residenziale”), la Dirigente del Servizio Politiche sociali, con determinazione n. 5950 di data 7 giugno 2022, ha approvato le tariffe da riconoscere alle organizzazioni che erogano le tipologie di intervento “Comunità socio-educativa”, “Comunità familiare per minori” e “Abitare accompagnato”, calcolate tenendo conto di un costo del lavoro conseguente all'applicazione del CCNL delle cooperative sociali e relativo CIP.

Verificato che alcuni enti del terzo settore, che gestiscono sul territorio provinciale servizi socio-assistenziali residenziali per minori e giovani adulti per i quali sono state definite le tariffe con la sopra citata determinazione n. 5950 del 2022 applicano, per lo meno ad una parte dei propri dipendenti, un contratto di lavoro più favorevole per gli stessi rispetto al CCNL delle cooperative sociali e relativo CIP, e di conseguenza sostengono un costo del lavoro più elevato rispetto a quello considerato nel calcolo delle tariffe, si propone di concedere loro un'agevolazione per il tempo necessario alla razionalizzazione delle spese di funzionamento.

A tal fine, si propongono i criteri attuativi del sopra citato comma 6 bis dell'articolo 23 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che disciplinano la concessione di agevolazioni ai soggetti del terzo settore, comprensivo di cooperative sociali, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti di patronato, imprese sociali nonché di fondazioni e altri soggetti privati non a scopo di lucro aventi finalità coerenti con gli obiettivi della L.P. n. 13/2007, che gestiscono sul territorio provinciale uno o più servizi socio-assistenziali residenziali per minori e giovani adulti per i quali sono state individuate nella sopra citata determinazione n. 5950 del 2022 le tariffe giornaliere base, calcolate con le modalità sopra illustrate.

Sinteticamente i criteri di cui all'allegato A) prevedono quanto segue:

1. di riconoscere, temporaneamente, fino al 31 dicembre 2025, agli enti del terzo settore che per le motivazioni di cui sopra sostengono un costo del lavoro più elevato rispetto a quello considerato nell'individuazione delle tariffe di cui alla determinazione n. 5950/2022 un'agevolazione nella forma dell'integrazione del valore dell'intervento socio-assistenziale erogato ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lettera b), in relazione alla tariffa necessaria a garantire l'attuazione del piano;
2. che l'agevolazione di cui al precedente punto 1. decorra dal 1° luglio 2022 e per i primi sei mesi sia pari alla differenza tra la tariffa applicata ai sensi della deliberazione n. 911 di data 28 maggio 2021, tariffa che garantiva all'ente l'equilibrio di bilancio, e la tariffa individuata con determinazione della Dirigente del Servizio Politiche sociali n. 5950 di data 7 giugno 2022, per il 2023 sia pari al 75% di detto importo, per il 2024 al 50% e per il 2025 al 25%
3. che a decorrere dal 1° gennaio 2026 vengano applicate le tariffe provinciali vigenti a tale data per i servizi di comunità socio-educativa e abitare accompagnato per minori, tariffe che attualmente sono stabilite con la citata determinazione n. 5950/2022.

Si ritiene infatti che dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2025 sia un periodo di tempo sufficiente per permettere all'ente di razionalizzare la spesa di funzionamento in modo tale da poter raggiungere l'equilibrio di bilancio anche con il riconoscimento da parte della Provincia delle nuove tariffe di importo più contenuto rispetto a quelle riconosciute per la medesima tipologia di intervento fino al 30 giugno 2022.

Ai fini dell'individuazione dell'importo dell'agevolazione si rende necessario precisare nella seguente tabella la corrispondenza delle tipologie di intervento previste nei due provvedimenti citati al punto 2:

Deliberazione n. 911/2021	Determinazione n. 5950/2022
Tipologia intervento	Tipologia intervento
Gruppo appartamento	Comunità socio-educativa
Domicilio autonomo	Abitare accompagnato

La spesa prevista per concedere le agevolazioni disciplinate dai criteri che si approvano con il presente provvedimento, calcolata sulla base dell'andamento delle presenze/assenze degli utenti dei servizi gestiti da enti del terzo settore che gestiscono, in convenzione con la Provincia, servizi a favore di minori e giovani adulti che, per quanto di conoscenza, per lo meno ad una parte dei dipendenti assunti prima di una determinata data, applicano contratti di lavoro più favorevoli rispetto al CCNL delle cooperative sociali e relativo CIP sostenendo conseguentemente un costo del lavoro più elevato, ammonta complessivamente ad Euro 47.000,00.

Tenuto conto dell'esigibilità della spesa, l'intervento di cui al presente provvedimento trova copertura sul bilancio provinciale come segue:

- per Euro 12.000,00 sul capitolo 401000-001 dell'esercizio 2022;
- per Euro 17.000,00 sul capitolo 401000-001 dell'esercizio 2023;
- per Euro 12.000,00 sul capitolo 401000-001 dell'esercizio 2024;

- per Euro 6.000,00 sul capitolo 401000-001 dell'esercizio 2025.

Nell'eventualità che, sulla base delle domande pervenute e/o delle presenze/assenze degli utenti, la spesa necessaria alla concessione del contributo spettante risultasse superiore alle previsioni e non vi fossero sul competente capitolo di bilancio risorse disponibili a ciò destinabili, si procederà alla rideterminazione proporzionale del/i contributo/i medesimo/i.

Con deliberazione n. 912 di data 28 maggio 2021 concernente "Legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, art. 20 comma 3 bis: criteri e modalità per il riconoscimento di soggetti gestori di servizi svolti in strutture fuori dal territorio provinciale di cui possono avvalersi gli enti territorialmente competenti ai fini dell'affidamento di servizi socio-assistenziali a carattere residenziale e semiresidenziale." la Giunta provinciale ha, tra l'altro, stabilito che le tariffe che la Provincia e gli enti locali territorialmente competenti sono tenuti a pagare per l'affido di soggetti a dette strutture corrispondono a quelle applicate dagli enti locali del territorio in cui i soggetti gestori delle strutture svolgono l'attività, nel limite massimo previsto dalle tariffe/rette provinciali stabilite per servizi analoghi qualora esistenti.

Peraltro, qualora l'utente o gli utenti non abbia/no specifici e/o particolari bisogni di assistenza, ma le strutture provinciali siano al completo e pertanto non possano dare risposta alle richieste di accoglienza dei servizi sociali territoriali o l'utente abbia la necessità, per qualche motivo, di essere allontanato dal territorio, ci si può trovare nel caso che l'ente con sede fuori dal territorio provinciale al quale viene chiesta l'accoglienza applichi tariffe/rette più elevate di quelle stabilite per servizi provinciali analoghi e lo stesso non possa ridurle per i soli utenti trentini.

Al fine di evitare che l'utente o gli utenti non abbiano un'adeguata risposta al proprio bisogno, si propone di modificare quanto previsto nella deliberazione n. 912/2021 nel senso di stabilire che le tariffe che la Provincia e gli enti locali territorialmente competenti sono tenuti a pagare per l'affido di soggetti a dette strutture corrispondono a quelle applicate dagli enti locali del territorio in cui i soggetti gestori delle strutture svolgono l'attività, di norma, nel limite massimo previsto dalle tariffe/rette provinciali stabilite per servizi analoghi qualora esistenti.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13;
- visto il Decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg;
- visti gli atti citati in premessa;
- visto l'art. 56 e l'Allegato 4/2 del Decreto legislativo n. 118/2011;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'Allegato A) alla presente deliberazione, quale parte integrale e sostanziale della stessa, recante "Agevolazioni a favore di soggetti del terzo settore che gestiscono servizi socio-assistenziali residenziali per minori e giovani adulti sul territorio provinciale, iscritti all'elenco di cui alla determinazione della dirigente del Servizio politiche sociali n. 5950 di data 7 giugno 2022, per sostenerli nel periodo loro necessario per dare attuazione a un piano pluriennale di razionalizzazione delle loro spese di funzionamento, come previsto dal comma 6 bis dell'art. 23 della L.P. n. 13/2007";

2. di demandare al Dirigente della struttura provinciale competente in materia di politiche sociali la determinazione e la concessione dell'agevolazione di cui al presente provvedimento, previa approvazione da parte della medesima struttura della relativa modulistica;
3. di prenotare, in base all'esigibilità della spesa, le risorse a copertura finanziaria dell'intervento di cui al presente provvedimento, come di seguito indicato:
 - per Euro 12.000,00 sul capitolo 401000-001 dell'esercizio 2022;
 - per Euro 17.000,00 sul capitolo 401000-001 dell'esercizio 2023;
 - per Euro 12.000,00 sul capitolo 401000-001 dell'esercizio 2024;
 - per Euro 6.000,00 sul capitolo 401000-001 dell'esercizio 2025;
4. di prevedere che, nell'eventualità che sulla base delle domande pervenute e/o delle presenze/assenze degli utenti, la spesa necessaria alla concessione del contributo spettante risultasse superiore alle previsioni di cui al precedente punto 3. e non vi fossero sul capitolo di bilancio 401000-001 risorse disponibili a ciò destinabili, si procederà alla rideterminazione proporzionale del/i contributo/i medesimo/i;
5. di dare atto che la tipologia di spesa di cui al presente provvedimento non necessita di acquisizione del codice unico di progetto (CUP), in quanto si tratta di attività socio-assistenziali;
6. di modificare, per le motivazioni di cui in premessa, la propria precedente deliberazione n. 912 di data 28 maggio 2021 nel senso di prevedere che "Le tariffe che la Provincia e gli enti locali territorialmente competenti sono tenuti a pagare per l'affido di soggetti a dette strutture corrispondono a quelle applicate dagli enti locali del territorio in cui i soggetti gestori delle strutture svolgono l'attività, di norma, nel limite massimo previsto dalle tariffe/rette provinciali stabilite per servizi analoghi qualora esistenti."

Adunanza chiusa ad ore 10:30

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato A)

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Nicola Foradori

Allegato A)

Agevolazioni a favore di soggetti del terzo settore che gestiscono servizi socio-assistenziali residenziali per minori e giovani adulti sul territorio provinciale, iscritti all'elenco di cui alla determinazione della dirigente del Servizio politiche sociali n. 5950 di data 7 giugno 2022, per sostenerli nel periodo loro necessario per dare attuazione a un piano pluriennale di razionalizzazione delle loro spese di funzionamento, come previsto dal comma 6 bis dell'art. 23 della L.P. n. 13/2007.

Art. 1 - Oggetto

I presenti criteri disciplinano la concessione e l'erogazione di un'agevolazione straordinaria e temporanea, ai sensi dell'articolo 23, comma 6 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, ai soggetti del terzo settore di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), della medesima legge provinciale, che gestiscono sul territorio provinciale servizi socio-assistenziali residenziali per minori e giovani adulti, iscritti all'"Elenco aperto di soggetti prestatori, con i quali stipulare convenzioni per la realizzazione di servizi residenziali per minori e giovani adulti nella provincia di Trento" previsto dalla determinazione della dirigente del Servizio politiche sociali n. 5950 di data 7 giugno 2022 per sostenerli nel periodo loro necessario per dare attuazione a un piano pluriennale di razionalizzazione delle loro spese di funzionamento.

Art. 2 - Destinatari dell'agevolazione

Destinatari dell'agevolazione sono i soggetti del terzo settore, comprensivo di cooperative sociali, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti di patronato, imprese sociali nonché di fondazioni e altri soggetti privati non a scopo di lucro aventi finalità coerenti con gli obiettivi della L.P. n. 13/2007, che gestiscono sul territorio provinciale uno o più servizi socio-assistenziali residenziali per minori e giovani adulti per i quali sono state individuate nella sopra citata determinazione n. 5950 del 2022 le tariffe giornaliere base e che alla data di presentazione della domanda:

1. sono iscritti all'"Elenco aperto di soggetti prestatori, con i quali stipulare convenzioni per la realizzazione di servizi residenziali per minori e giovani adulti nella provincia di Trento" previsto dalla determinazione della dirigente del Servizio politiche sociali n. 5950 di data 7 giugno 2022;
2. applicano almeno ad una parte del personale un contratto di lavoro più oneroso per l'ente di quello delle cooperative sociali e relativo CIP.

Art. 3 - Modalità e termini di presentazione della domanda

I soggetti di cui al precedente articolo 2 possono presentare istanza di agevolazione in relazione a una o più tipologie di intervento, sottoscritta dal legale rappresentante, alla struttura provinciale competente in materia di politiche sociali **dalla data di esecutività del presente provvedimento al 30 novembre 2022**, secondo una delle seguenti modalità, a pena irricevibilità:

- a) per posta elettronica alla casella di posta elettronica certificata della struttura competente all'indirizzo serv.politichesociali@pec.provincia.tn.it, entro le ore 24.00 dell'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda, nel rispetto delle regole tecniche contenute nel Codice dell'Amministrazione digitale e negli atti attuativi del medesimo; l'invio da casella di posta elettronica semplice è valido se il documento è sottoscritto mediante firma digitale o firma elettronica qualificata oppure, anche se sottoscritto con firma autografa, è scansionato e presentato unitamente alla copia del documento di identità;
- b) a mezzo posta, unicamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento (in questo caso, la documentazione si intende presentata in tempo utile ove risulti dal timbro dell'ufficio postale

accettante che è stata consegnata non oltre le ore 24.00 dell'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda).

L'istanza di agevolazione è redatta avvalendosi dei moduli approvati dalla struttura provinciale competente e pubblicati sul sito internet istituzionale della Provincia.

È fatta salva la facoltà da parte della struttura provinciale competente in materia di politiche sociali di richiedere eventuale documentazione integrativa.

Art. 4 - Determinazione e concessione dell'agevolazione

L'agevolazione viene concessa nella forma dell'integrazione del valore dell'intervento socio-assistenziale erogato ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lettera b), in relazione alla tariffa necessaria a garantire l'attuazione del piano di razionalizzazione.

Detta agevolazione decorre dal 1° luglio 2022 e per i primi sei mesi è pari alla differenza tra la tariffa applicata per una determinata tipologia di intervento al soggetto richiedente ai sensi della deliberazione n. 911 di data 28 maggio 2021 e la tariffa individuata con determinazione del Dirigente del Servizio Politiche sociali n. 5950 di data 7 giugno 2022 per la corrispondente tipologia di intervento.

Nel 2023 l'agevolazione spettante sarà pari al 75% di detto importo, al 50% nel 2024 e al 25% nel 2025.

Ai fini dell'individuazione dell'importo dell'agevolazione si rinvia alla seguente tabella di corrispondenza delle tipologie di intervento previste nei provvedimenti sopra citati:

Deliberazione n. 911/2021	Determinazione n. 5950/2022
Tipologia intervento	Tipologia intervento
Gruppo appartamento	Comunità socio-educativa
Domicilio autonomo	Abitare accompagnato

A decorrere dal 1° gennaio 2026 sono applicate le tariffe senza agevolazioni ad integrazione del valore. La concessione dell'agevolazione è disposta con provvedimento del Dirigente della struttura competente in materia di politiche sociali.

Nell'eventualità che, sulla base delle domande pervenute e/o delle presenze/assenze degli utenti, la spesa necessaria alla concessione del contributo spettante risultasse superiore alle previsioni e non vi fossero sul competente capitolo di bilancio risorse disponibili a ciò destinabili, si procederà alla rideterminazione proporzionale del/i contributo/i medesimo/i.

Art. 5 - Modalità di erogazione dell'agevolazione

L'agevolazione è erogata come segue:

- a) per il periodo dal 1° luglio 2022 alla 31 ottobre 2022 in un'unica soluzione a seguito della concessione del contributo, sulla base delle presenze/assenze degli utenti in detto periodo della/e tipologia/e di intervento per cui è stata presentata domanda;
- b) dal 1° novembre 2022 fino al 31 dicembre 2025 ad integrazione della tariffa spettante all'ente sulla base delle presenze/assenze degli utenti inviati dal servizio sociale territorialmente competente. A tal fine l'ente potrà:
 - emettere mensilmente due fatture o adeguata documentazione di spesa di cui una per l'importo calcolato moltiplicando le giornate di assenza/presenza degli utenti accolti nel mese per la tariffa giornaliera stabilita dalla determinazione n. 5950/2022 ed una per l'importo calcolato moltiplicando le giornate di assenza/presenza degli utenti accolti nel mese per l'integrazione spettante in base al presente provvedimento oppure
 - emettere mensilmente una fattura unica o adeguata documentazione di spesa che riporti l'evidenziazione della quota di tariffa integrativa.

Con riferimento alle tariffe e alle modalità di pagamento, si rinvia, per quanto compatibile, a quanto stabilito all'art. 10 dell'Allegato 2 "AVVISO PUBBLICO" della determinazione n. 5950/2022.